

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 21 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

L'anno 2018 addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione. All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali previste nel sopracitato Decreto;

EVIDENZIATO:

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:
 - un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
 - che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
 - che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;
- che i termini suddetti sono stati prorogati prima al 31 dicembre 2015 (D.L. n. 192/2014, art. 4, co. 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. n. 210/2015, art. 4, co. 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 244/2016, art. 5, co. 6), al 31 dicembre 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, co. 1120, lettera a) e infine al 30 giugno 2019 (D.L. n. 91/2018, art. 1, comma 2-bis, convertito nella Legge 21.09.2018 n. 108);
- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";
- che è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, così come disposto dall'art. 12, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile;
- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il "T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Province, Regione;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 28 del 23.11.2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione avvenuta il 22.02.2016;

VISTA la nota (ns. prot. 2448 del 05/11/2018) pervenuta dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e successiva integrazione (ns. prot. 2567 del 22.11.2018), con la quale viene comunicata la disponibilità dell'ente comprensoriale di assumere il ruolo di Ente capofila per la

gestione in forma associata delle attività di protezione civile per il periodo dal 22.02.2019 al 31.12.2023;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da numero di 12 articoli, nel testo che viene unito alla presente per formarne parte integrante;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgsv. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;

Con voti 9 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui alla lettera E) del comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero la "*Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*", documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che la durata della convenzione decorre dal 22.02.2019 al 31.12.2023;

DI DARE MANDATO al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

DELIBERA

di dichiarare con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L.

Convenzione per la gestione in forma associata della Funzione e) "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".



L'anno 2019, il del mese di , presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, situata in Via Nazario Sauro 33 a Sondrio

Tra i Comuni di:

... , in persona del Sindaco pro-tempore ..., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - ... - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice fiscale ...;

... , in persona del Sindaco pro-tempore ..., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - ... - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice fiscale ...;

... , in persona del Sindaco pro-tempore ..., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - ... - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice fiscale ...;

...

e

la **Comunità Montana Valtellina di Sondrio** in persona del Presidente pro-tempore Sig. Tiziano Maffezzini, domiciliato per la sua carica in presso la sede dell'Ente in via Nazario Sauro n. 33 a Sondrio, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea n. del , codice fiscale 93001950141;

Premesso

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;

● che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- che i termini suddetti sono stati prorogati prima al 31 dicembre 2015 (D.L. n. 192/2014, art. 4, co. 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (D.L. n. 210/2015, art. 4, co. 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 244/2016, art. 5, co. 6), al 31 dicembre 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, co. 1120, lettera a) e infine al 30 giugno 2019 (D.L. n. 91/2018, art. 1, comma 2-bis, convertito nella Legge 21.09.2018 n. 108);

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, così come disposto dall'art. 12, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile;

- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il "T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Province, Regione;

- che alcuni Comuni del mandamento hanno delegato detta funzione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per un periodo di tre anni decorrenti dal 22 febbraio 2016;

- che l'esercizio in forma individuale di dette funzioni comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, per cui si ritiene che le stesse possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

- che a tal fine, con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lettera e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle attività di Protezione Civile specificatamente indicate all'art. 5, al fine di disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in modo coordinato le azioni di protezione civile,

avente come scopo principale quello di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, sia nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle azioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione.

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

La gestione coordinata delle attività inerenti la Protezione Civile consente di raggiungere gli obiettivi voluti di miglioramento del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, mediante economie di risorse pubbliche, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Lo strumento organizzativo di cui sopra rappresenta un'opportunità per conseguire i seguenti benefici:

- valutazione complessiva del territorio dal punto di vista dei rischi e maggiori possibilità di interventi coordinati di prevenzione degli stessi;
- stabilire un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;
- maggiori risorse e abilità possedute disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle reciproche sinergie;
- coordinamento e razionalizzazione delle risorse del Sistema di Protezione Civile;
- creazione di meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione dell'attività di comunicazione con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile e con la popolazione.

Art. 4 – Ufficio Associato e suo Responsabile

Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Art. 5 – Funzioni ed attività delegate

La gestione associata oggetto della presente Convenzione concerne lo svolgimento da parte dell'Ufficio Associato delle seguenti funzioni e attività:

- realizzazione, per conto di tutti i Comuni, di un piano d'ambito di protezione civile, e successivi aggiornamenti, che sostituisce i singoli piani comunali;
- attivazione di una Centrale Operativa di Coordinamento Intercomunale di protezione civile, operativa in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate;
- svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi contemplati da programmi e piani regionali e provinciali;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai Comuni, nella gestione delle emergenze;
- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio;
- organizzazione delle attività di esercitazione del personale addetto al servizio;
- gestione unificata della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subito dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione

al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite nel piano d'ambito di Protezione Civile e con il supporto degli uffici tecnici dei Comuni associati ed interessati dall'evento calamitoso;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare, per le attività di prevenzione e soccorso.

Art. 6 – Attività che rimangono nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei singoli Comuni la preventiva approvazione del piano d'ambito di protezione civile.

Ciascun ente firmatario della presente Convenzione si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile e il collegamento con la Centrale Intercomunale.

Art. 7 – Strumenti di consultazione tra i contraenti

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Comitato dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente.

Il Comitato dei Sindaci è convocato dal Presidente della Comunità Montana almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno tre componenti.

Le sedute del Comitato dei Sindaci saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Ufficio Associato. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Ad esso compete, altresì, la quantificazione all'inizio di ogni anno del costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato e l'approvazione del rendiconto di gestione al termine di ciascun esercizio.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 22 febbraio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2023. Alla scadenza potrà essere stipulata una nuova Convenzione, previo accordo tra le parti e con successivi provvedimenti espressi approvati dai singoli enti che vi aderiscono.

Ciascun ente firmatario ha facoltà di recesso, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (posta elettronica certificata) a tutti i singoli enti che vi aderiscono, da inoltrare almeno 3 (tre) mesi prima rispetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso produce effetti dal 1° giorno dell'anno successivo alla comunicazione, fermo restando il rispetto del suddetto termine di tre mesi per il preavviso.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari



La dotazione organica dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta del Comitato dei Sindaci.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione del Comitato dei Sindaci.

Gli enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione del Comitato dei Sindaci.

Di regola, vengono utilizzati beni e strutture messi a disposizione dalla Comunità Montana.

I singoli Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa del Comitato dei Sindaci. Gli oneri finanziari di ciascun ente saranno definiti secondo il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e dell'estensione areale del Comune.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e potrà essere soggetto a conguaglio.

Per la gestione delle attività in emergenza, i relativi oneri finanziari saranno a carico degli enti associati mediante risorse proprie di bilancio o utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

La Comunità Montana per gli interventi di emergenza assumerà direttamente gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni necessarie, predisponendo i relativi rendiconti per i rimborsi da parte degli enti associati.

Gli oneri finanziari sostenuti durante lo stato delle attività di emergenza verranno rendicontati dal Responsabile dell'Ufficio Associato al Comune interessato dall'evento calamitoso.

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art. 10 – Obblighi reciproci e garanzie

Ciascun ente partecipante è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione. La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti sottoscrittori.

La Comunità Montana si impegna a mettere a disposizione della gestione di cui sopra le attrezzature e le risorse strumentali disponibili e a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dei Comuni sottoscrittori.

I Comuni concorrono alla ripartizione delle relative spese di cui all'art. 9.

L'inadempimento degli obblighi convenzionali, previa diffida ad adempiere, può comportare la sospensione dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, per quanto attiene il Comune inadempiente.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via amministrativa, vengono concordemente devolute alla competenza del Foro di Sondrio.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente e applicabile: il D.lgs. n. 267/2000, la L. n. 241/90, il D.lgs. n. 1/2018 e il codice civile, in quanto compatibile.

La presente Convenzione potrà essere modificata con concordi deliberazioni dei consigli degli enti.



Comune di Caiolo (SO)

Parere in merito alla proposta di delibera inerente l'approvazione della convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lettera E) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

La sottoscritta, Dott.ssa Moira Gabrieli, Revisore Unico del Comune di Caiolo, vista la proposta di delibera inerente l'approvazione della convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lettera E) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Visto

- L'allegato schema di convenzione composto da n. 12 articoli, nel testo unito alla proposta di delibera;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile espressi dal Responsabile del servizio tecnico manutentivo e dal Responsabile del Servizio Economico finanziario;
- Il D. Lgs. N. 118/2011;
- Lo Statuto ed il Regolamento vigente dell'ente;

Esprime

Parere favorevole allo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lettera E) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Moira Gabrieli



Allegato alla deliberazione del C.C. n. 21 del 26.11.2018 avente per oggetto:

“Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27, lett. e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento di primi soccorsi”

Il sottoscritto Bonini Federico - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 20.11.2018



Il Resp. del Servizio Tecnico
Federico Bonini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FB", written over the printed name.

Il sottoscritto Aldo Paruscio – Responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49. 1° c. del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 20.11.2018



Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Aldo Paruscio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AP", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 27-11-2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 27-11-2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☞ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 27-11-2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

